



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
GUARDIA COSTIERA
CAGLIARI

Via dei Calafati n. 19 - +39 070 605171 - www.guardiacostiera.gov.it/cagliari - dm.cagliari@pec.mit.gov.it - cpcagliari@mit.gov.it

ORDINANZA N. (vedi stringa in alto)

“DISCIPLINA DELLA RADA DI CAGLIARI E SARROCH”

Il Capitano di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Cagliari,

VISTA l’Ordinanza n. 110/2020 del 17 settembre 2020 di questa Capitaneria di porto “Disciplina della rada di Cagliari e Sarroch”;

VISTA l’Ordinanza n. 198/2007 del 19 dicembre 2007 di questa Capitaneria di porto con la quale è stato approvato e reso esecutivo il “Regolamento per il bunkeraggio di combustibili liquidi alle navi, ai pescherecci e alle unità da diporto all’ormeggio nei porti del Circondario Marittimo di Cagliari”;

VISTA l’Ordinanza n. 236/2013 del 30 dicembre 2013 di questa Capitaneria di porto afferente l’avvio del sistema PMIS versione 2.0 e l’applicazione dello stesso a tutte le navi in arrivo e partenza dal porto di Cagliari (storico, canale e rada), dal pontile Syndial, con successiva implementazione per l’approdo e la rada di Sarroch;

VISTA l’Ordinanza n. 60/2019 del 17 aprile 2019 afferente la “Disciplina del bunkeraggio a mezzo bettolina nei porti e nelle rade del Circondario Marittimo di Cagliari”;

VISTO il parere espresso dall’Istituto Idrografico della Marina Militare con il foglio prot. n. M_D MMIDROGE0010281 in data 16 dicembre 2020;

RAVVISATA l’esigenza di ricondurre ad un unico provvedimento ordinativo, la pluralità di disposizioni emanate nel tempo, al fine di disciplinare le zone di transito e/o di ancoraggio nella rada antistante i sorgitori sopra richiamati;

CONSIDERATA la necessità di razionalizzare gli spazi marittimi della rada del porto di Cagliari e Sarroch destinati al movimento in ingresso ed in uscita e alla sosta alla fonda delle navi;

RAVVISATA l’esigenza di individuare ulteriori aree destinate alla fonda delle navi, in considerazione dell’incremento di richieste di sosta legate all’attività di bunkeraggio a mezzo bettolina, come disciplinato dall’Ordinanza n. 60/2019 sopra richiamata;

SENTITA l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna in data 10.09.2020;

TENUTO CONTO della pubblicazione dell’I.M.O. denominata “SHIPS ROUTING (ED. 2019)” contenente linee guida per la standardizzazione dei sistemi di rotte navali;

TENUTO CONTO delle valutazioni formulate dalle locali corporazioni dei piloti del porto di Cagliari e di Sarroch nell’incontro avvenuto in data 14.09.2020;

VISTI gli artt. 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 59, 62, 63, 64 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Nel corso della navigazione nell’ambito del mare territoriale e nei porti ed approdi ricadenti nell’ambito del Circondario Marittimo di Cagliari, si fa rinvio ai contenuti della Convenzione di Londra del 20/10/72 recante il Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72), ratificata e resa esecutiva con L. 27/12/77 n. 1085 e ss. mm ed ii.

Firmato Digitalmente da/Signed by:

MARIO VALENTE

In Data/On Date:

giovedì 28 gennaio 2021 16:24:29

CAPO I
DISCIPLINA DELLA RADA DI CAGLIARI

Articolo 1

Zone di ancoraggio e punti di fonda

1. Nelle acque della rada di Cagliari è consentito l'ancoraggio delle navi all'interno delle aree individuate nell'allegato stralcio cartografico, delimitate dalle seguenti coordinate geografiche (datum WGS '84):

ZONA BRAVO		
Ancoraggio per navi dirette al porto Vecchio e al porto Canale di Cagliari		
	Latitudine	Longitudine
B1	39° 10.290' N	009° 04.714' E
B2	39° 10.708' N	009° 06.082' E
B3	39° 10.349' N	009° 06.280' E
B4	39° 09.610' N	009° 05.650' E

ZONA DELTA		
Ancoraggio per navi dirette al terminale petrolifero di Assemini		
	Latitudine	Longitudine
D1	39° 10.738' N	009° 04.077' E
D2	39° 11.265' N	009° 05.780' E
D3	39° 10.708' N	009° 06.082' E
D4	39° 10.290' N	009° 04.714' E

ZONA FOXTROT		
Ancoraggio per unità da diporto e navi di piccolo tonnellaggio		
	Latitudine	Longitudine
F1	39° 11.494' N	009° 06.691' E
F2	39° 10.900' N	009° 08.000' E
F3	39° 10.540' N	009° 08.000' E
F4	39° 10.526' N	009° 07.219' E

ZONA HOTEL		
Ancoraggio per navi non dirette al complesso portuale di Cagliari che per cause di forza maggiore o rilascio forzato devono sostare nella rada di Cagliari		
	Latitudine	Longitudine
H1	39° 08.000' N	009° 08.500' E
H2	39° 08.000' N	009° 09.800' E
H3	39° 07.200' N	009° 09.800' E
H4	39° 07.200' N	009° 08.500' E

ZONA MIKE		
Ancoraggio per navi dirette al porto Vecchio e al porto Canale di Cagliari		
	Latitudine	Longitudine
M1	39° 09.400' N	009° 03.700' E
M2	39° 10.000' N	009° 04.400' E
M3	39° 09.300' N	009° 05.350' E
M4	39° 08.900' N	009° 04.450' E

Articolo 2

Obblighi durante la navigazione e la sosta

1. I comandanti delle navi dirette alle zone di ancoraggio devono comunicare alla sala operativa della Capitaneria di porto di Cagliari a mezzo VHF Ch 16 - 06 ed alla locale Corporazione Piloti a mezzo VHF Ch 12 - l'ora di previsto arrivo in rada, richiedendo l'assegnazione del punto di fonda.
2. La locale Corporazione dei Piloti deve indicare, alle navi in arrivo, il punto di fonda assegnato alle stesse, di concerto con la sala operativa della Capitaneria di Porto di Cagliari, tenuto conto dei seguenti elementi:
 - a) tipo e caratteristiche dell'unità (pescaggio, lunghezza, G.T., ecc.);
 - b) condizioni meteomarine;
 - c) tipo di operazioni che l'unità deve compiere;
 - d) durata della sosta.
3. Raggiunto il punto di fonda assegnato, i Comandanti delle navi devono darne conferma - a mezzo VHF - alla sala operativa della Capitaneria di porto di Cagliari, unitamente a qualsiasi notizia non riportata nella domanda di approdo presentata dal raccomandatario marittimo, in ordine ad eventuali anomalie e/o deficienze potenzialmente capaci di pregiudicare, anche indirettamente, la sicurezza della nave, della navigazione, della vita umana in mare e/o costituire pericolo per l'ambiente marino.
4. È fatto obbligo ai Comandanti delle navi richiedere l'assistenza della locale Corporazione dei piloti per l'atterraggio e per l'esecuzione delle manovre di ancoraggio, entro i limiti in cui il servizio di pilotaggio è obbligatorio.
5. E' fatto assoluto divieto di dare fondo all'ancora in zone diverse da quelle indicate nel precedente articolo 1, fatte salve eventuali situazioni che saranno di volta in volta valutate da questa Autorità Marittima.
6. Durante la sosta alla fonda:
 - a) deve essere mantenuto un regolare turno di guardia, con la presenza a bordo del Comandante o suo sostituto, nonché del personale di coperta e macchina necessario a consentire una rapida manovra dell'unità;
 - b) deve essere assicurato l'ascolto radio continuo sui canali 16 - 06 VHF;
 - c) devono essere mostrati i fanali ed i segnali previsti dalle "Norme per prevenire gli Abbordi in Mare" (Colreg '72);
 - d) in caso di visibilità limitata o di avverse condimeteo deve essere rafforzato il servizio di guardia provvedendo ad emettere i segnali acustici prescritti;
 - e) i galleggianti e le unità non autopropulse devono essere assistiti continuamente da almeno un rimorchiatore di adeguata potenza, salvo diverse disposizioni della Capitaneria di porto di Cagliari.

Articolo 3

Segnali obbligatori

1. I seguenti segnali ottici ed acustici devono essere impiegati dalle navi presenti nella rada di Cagliari, per gli scopi e le circostanze di seguito specificati:
 - a) per indicare la presenza a bordo di merci pericolose o che la nave è comunque in condizioni di pericolosità (oil/chemical tanker non in gas-free, operazioni di bunkeraggio etc.):
 - di giorno: lettera "B" (con la corrispondente bandiera del codice internazionale dei segnali);
 - di notte: un fanale rosso visibile per tutto l'orizzonte alla distanza di almeno un miglio, alzato in posizione prominente e comunque tale da non essere confondibile con le altre luci di bordo;
 - b) per indicare che le condizioni di salute a bordo sono buone e che si chiede la libera pratica:
 - di giorno: lettera "Q" (con la corrispondente bandiera del codice internazionale dei segnali "a riva", in posizione ben visibile);

- di notte: un fanale rosso sopra un fanale bianco, disposti in linea verticale, nel punto ove siano più facilmente visibili.
2. Segnali di pericolo: quando una nave è in pericolo ed ha bisogno di soccorso, oltre ad utilizzare i canali 16 – 06 VHF per la richiesta di soccorso, è consentito utilizzare anche i segnali prescritti dall'allegato IV del Regolamento per prevenire gli abbordi in mare, dall'art. 247 del vigente Regolamento di Sicurezza (DPR 435/1991) e dal relativo Codice Internazionale dei Segnali.

Articolo 4

Punti di approccio e imbarco pilota

1. Per le navi dirette al porto Vecchio di Cagliari è istituito un punto d'approccio "P" di coordinate geografiche (datum WGS '84) Lat. 39° 10.000' N – Long. 009° 07.500' E.
2. Per le navi dirette al porto Canale di Cagliari è istituito un punto d'approccio "Y" di coordinate geografiche (datum WGS '84) Lat. 39° 09.500' N – Long. 009° 06.200' E.
3. I Comandanti delle navi in procinto di arrivare nei punti sopraccitati devono, almeno un'ora prima, dare notizia dell'ora prevista di arrivo alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Cagliari (VHF Ch 16 - 06) nonché ai piloti di Cagliari (VHF Ch 12) fornendo ogni utile notizia circa le caratteristiche della nave e la tipologia del carico.
4. Il punto di imbarco pilota è fissato nel punto di coordinate geografiche (datum WGS '84) Lat. 39° 11.167' N – Long. 009° 06.200' E.

Articolo 5

Zona di separazione del traffico

1. Allo scopo di consentire il regolare movimento di entrata e di uscita delle navi è istituita la seguente zona di separazione del traffico delimitata dalle linee congiungenti i seguenti punti di coordinate geografiche (datum WGS '84):

SEPARAZIONE DEL TRAFFICO		
	Latitudine	Longitudine
Z1	39° 11.252' N	009° 06.396' E
Z2	39° 10.392' N	009° 06.790' E
Z3	39° 09.534' N	009° 06.806' E
Z4	39° 09.534' N	009° 06.737' E
Z5	39° 10.382' N	009° 06.721' E
Z6	39° 11.230' N	009° 06.333' E

Articolo 6

Accesso ai bacini del Porto Vecchio di Cagliari

1. Allo scopo di consentire il regolare movimento di entrata e di uscita delle navi è istituito il seguente canale di accesso nella zona di mare delimitata dalle linee congiungenti i seguenti punti di coordinate geografiche (datum WGS '84):

LATO 1 (lato Ovest zona di fonda Foxtrot)		
	Latitudine	Longitudine
F1	39° 11.494' N	009° 06.691' E
F4	39° 10.526' N	009° 07.219' E
LATO 2- (bordo Est zona di separazione del traffico)		
Z1	39° 11.252' N	009° 06.396' E
Z2	39° 10.392' N	009° 06.790' E

2. Le due corsie sono divise dalla congiungente i seguenti punti di coordinate geografiche (datum WGS '84):

Latitudine	Longitudine
39° 11.359' N	009° 06.577' E
39° 10.470' N	009° 06.994' E

3. La direzione del traffico all'interno delle corsie per le navi in entrata è di 337° e per le navi in uscita di 157°.

Articolo 7

Accesso al Porto Canale di Cagliari

1. Allo scopo di consentire il regolare movimento di entrata e di uscita delle navi è istituito il seguente canale di accesso nella zona di mare delimitata dalle linee congiungenti i seguenti punti di coordinate geografiche (datum WGS '84):

LATO 1 (lato Est zona di fonda Delta e Bravo e lato SE della zona di fonda Bravo)		
	Latitudine	Longitudine
D2	39° 11.265' N	009° 05.780' E
B3	39° 10.349' N	009° 06.280' E
B4	39° 09.610' N	009° 05.650' E
LATO 2 (lato Ovest della zona di separazione del traffico)		
	Latitudine	Longitudine
Z4	39° 09.534' N	009° 06.737' E
Z5	39° 10.382' N	009° 06.721' E
Z6	39° 11.230' N	009° 06.333' E

2. Le due corsie sono divise dalla congiungente i seguenti punti di coordinate geografiche (datum WGS '84):

Latitudine	Longitudine
39° 11.198' N	009° 06.090' E
39° 10.340' N	009° 06.506' E
39° 09.580' N	009° 06.200' E

3. La direzione del traffico all'interno delle corsie per le navi in entrata è di 10° e 337° e per le navi in uscita di 157° e 202°.

Articolo 8

Accesso al terminale petrolifero di Assemini (Ing. Luigi Conti Vecchi)

1. Allo scopo di consentire il regolare movimento di entrata e di uscita delle navi è istituito il seguente canale di accesso nella zona di mare rappresentata dalla corsia delimitata dalle linee congiungenti i seguenti punti di coordinate geografiche (datum WGS '84):

LATO 1		
	Latitudine	Longitudine
r	39° 08.593' N	009° 04.660' E
s	39° 09.144' N	009° 03.726' E
LATO 2		
	Latitudine	Longitudine
t	39° 08.882' N	009° 03.476' E
u	39° 08.326' N	009° 04.402' E

2. Le due corsie sono divise dalla congiungente i seguenti punti di coordinate geografiche (datum WGS '84):

	Latitudine	Longitudine
v	39° 08.997' N	009° 03.616' E
z	39° 08.454' N	009° 04.540' E

3. La direzione del traffico all'interno delle corsie per le navi in entrata è di 307° e per le navi in uscita di 127°.

Articolo 9

Precautionary area

1. Nella zona di mare antistante l'imboccatura del porto Vecchio di Cagliari e del porto Canale di Cagliari è istituita una *precautionary area*. Detta area è individuata dal tratto di mare compreso all'interno dell'arco di circonferenza passante per i punti "F1" e "D2" di cui agli artt. 6 e 7 della presente Ordinanza, centrato nel punto di coordinate geografiche (datum WGS '84) Lat. 39° 11.698' N – Long. 009° 06.104' E, avente raggio di 0,5 miglia nautiche. La *precautionary area* è adiacente alle due zone di traffico costiero definite al successivo articolo 10 della presente Ordinanza.

Articolo 10

Zone di transito per natanti e imbarcazioni da diporto e di piccole dimensioni

1. Tutte le unità da diporto e di piccole dimensioni in genere, provenienti o dirette verso la zona orientale della rada di Cagliari (Villasimius) devono preferibilmente evitare di attraversare le corsie di traffico delle navi ed utilizzare la Zona di Traffico Costiero (Inshore Traffic Zone) delimitata dai seguenti punti di coordinate geografiche (datum WGS '84):

	Latitudine	Longitudine
Fanale testata nuovo molo di levante	39° 11.731' N	009° 06.574' E
F1	39° 11.494' N	009° 06.691' E
F2	39° 10.900' N	009° 08.000' E
F3	39° 10.540' N	009° 08.000' E
In costa a Sud Faro S. Elia	39° 10.963' N	009° 08.853' E

2. Le unità di cui al precedente punto 1, dirette o provenienti verso la zona occidentale (Pula) devono preferibilmente effettuare la navigazione sotto costa, fermo restando i divieti e le interdizioni esistenti ed utilizzare la Zona di Traffico Costiero (Inshore Traffic Zone) delimitata dai seguenti punti di coordinate geografiche (datum WGS '84):

	Latitudine	Longitudine
Fanale testata molo meridionale porto canale	39° 11.550' N	009° 05.629' E
D2	39° 11.265' N	009° 05.780' E
G1	39° 10.644' N	009° 03.772' E
In costa	39° 11.071' N	009° 03.075' E

CAPO II
DISCIPLINA DELLA RADA DI SARROCH

Articolo 11

Zone di ancoraggio e punti di fonda

1. Nelle acque della rada di Sarroch è consentito l'ancoraggio delle navi all'interno delle aree individuate nell'allegato stralcio cartografico, delimitate dalle seguenti coordinate geografiche (datum WGS '84):

ZONA ALFA		
Ancoraggio per navi dirette ai terminali petroliferi di Sarroch		
	Latitudine	Longitudine
A1	39° 04.599' N	009° 02.875' E
A2	39° 04.627' N	009° 03.388' E
A3	39° 02.940' N	009° 06.880' E
A4	39° 02.040' N	009° 06.880' E
A5	39° 02.040' N	009° 04.280' E

ZONA CHARLIE		
Ancoraggio per navi dirette ai terminali petroliferi di Sarroch		
	Latitudine	Longitudine
C1	39° 06.307' N	009° 01.657' E
C2	39° 07.240' N	009° 02.580' E
C3	39° 07.240' N	009° 04.580' E
C4	39° 06.139' N	009° 05.304' E

ZONA ECO		
Ancoraggio per navi dirette ai terminali petroliferi di Sarroch		
	Latitudine	Longitudine
E1	39° 05.037' N	009° 03.979' E
E2	39° 05.737' N	009° 03.979' E
E3	39° 06.157' N	009° 04.907' E
E4	39° 06.139' N	009° 05.304' E
E5	39° 03.740' N	009° 06.880' E

Articolo 12

Obblighi durante la navigazione e la sosta

1. I comandanti delle navi dirette alle zone di ancoraggio devono comunicare alla sala operativa della Capitaneria di porto di Cagliari a mezzo VHF Ch 16 - 06 ed alla locale Corporazione Piloti a mezzo VHF Ch 09 - l'ora di previsto arrivo in rada, richiedendo l'assegnazione del punto di fonda.
2. La locale Corporazione dei Piloti deve indicare alle navi in arrivo il punto di fonda assegnato alle stesse, di concerto con la sala operativa della Capitaneria di Porto di Cagliari, tenuto conto dei seguenti elementi:
 - a) tipo e caratteristiche dell'unità (pescaggio, lunghezza, G.T., ecc.);
 - b) condizioni meteomarine;
 - c) tipo di operazioni che l'unità deve compiere;
 - d) durata della sosta.
3. Raggiunto il punto di fonda assegnato, i Comandanti delle navi devono darne conferma - a mezzo VHF - alla sala operativa della Capitaneria di porto di Cagliari, unitamente a qualsiasi notizia non riportata nella domanda di approdo presentata dal raccomandatario marittimo, in ordine ad eventuali anomalie e/o deficienze potenzialmente capaci di pregiudicare, anche indirettamente, la sicurezza della nave, della navigazione, della vita umana in mare e/o costituire pericolo per l'ambiente marino.

4. È fatto obbligo ai Comandanti delle navi richiedere l'assistenza della locale Corporazione dei piloti per l'atterraggio e per l'esecuzione delle manovre di ancoraggio entro i limiti in cui il servizio di pilotaggio è obbligatorio.
5. E' fatto assoluto divieto di dare fondo all'ancora in zone diverse da quelle indicate nel precedente articolo 11, fatte salve eventuali situazioni che saranno di volta in volta valutate da questa Autorità Marittima.
6. Durante la sosta alla fonda:
 - a) deve essere mantenuto un regolare turno di guardia, con la presenza a bordo del Comandante o suo sostituto, nonché del personale di coperta e macchina necessario a consentire una rapida manovra dell'unità;
 - b) deve essere assicurato l'ascolto radio continuo sui canali 16 e 06 VHF;
 - c) devono essere mostrati i fanali ed i segnali previsti dalle "Norme per prevenire gli Abbordi in Mare" (Colreg '72);
 - d) in caso di visibilità limitata o di avverse condimeteo deve essere rafforzato il servizio di guardia provvedendo ad emettere i segnali acustici prescritti.

Articolo 13

Segnali obbligatori

1. I seguenti segnali ottici ed acustici devono essere impiegati dalle navi presenti nella rada di Sarroch, per gli scopi e le circostanze di seguito specificati:
 - c) per indicare la presenza a bordo di merci pericolose o che la nave è comunque in condizioni di pericolosità (oil/chemical tanker non in gas-free, gas carrier, operazioni di bunkeraggio etc.):
 - di giorno: lettera "B" (con la corrispondente bandiera del codice internazionale dei segnali);
 - di notte: un fanale rosso visibile per tutto l'orizzonte alla distanza di almeno un miglio, alzato in posizione prominente e comunque tale da non essere confondibile con le altre luci di bordo;
 - d) per indicare che le condizioni di salute a bordo sono buone e che si chiede la libera pratica:
 - di giorno: lettera "Q" (con la corrispondente bandiera del codice internazionale dei segnali "a riva", in posizione ben visibile);
 - di notte: un fanale rosso sopra un fanale bianco, disposti in linea verticale, nel punto ove siano più facilmente visibili.
2. Segnali di pericolo: quando una nave è in pericolo e ha bisogno di soccorso, oltre ad utilizzare i canali 16 – 06 VHF per la richiesta di soccorso, è consentito utilizzare anche i segnali prescritti dall'allegato IV del Regolamento per prevenire gli abbordi in mare, dall'art. 247 del vigente Regolamento di Sicurezza (DPR 435/1991) e dal relativo Codice Internazionale dei Segnali.

Articolo 14

Punti di approccio e imbarco pilota

1. Per le navi dirette ai terminali petroliferi di Sarroch è istituito un punto d'approccio "Q" di coordinate geografiche (datum WGS '84) Lat. 39° 03.834' N – Long. 009° 06.061' E, coincidente al punto di installazione della boa d'atterraggio E.F. n. 1302.9.
2. I Comandanti delle navi in procinto di arrivare nel punto sopraccitato devono, almeno un'ora prima, dare notizia dell'ora prevista di arrivo alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Cagliari (VHF Ch 16 - 06) nonché ai piloti di Sarroch (VHF Ch 09) fornendo ogni utile notizia circa le caratteristiche della nave e la tipologia del carico.
3. Le navi che intendono avvalersi dell'opera del pilota o che, comunque siano obbligatoriamente soggette a pilotaggio, imbarcheranno il pilota in uno dei seguenti punti di coordinate geografiche (datum WGS '84)
 - a. 39° 06.275'N 9° 02.982'E (nella Zona Charlie);

- b. 39° 04.982'N 9° 04.874'E (nella Zona Echo);
- c. 39° 04.273'N 9° 03.401'E (nella Zona Alfa);
- d. 39° 03.181'N 9° 06.177'E (nella Zona Alfa).

Articolo 15

Accesso al terminale petrolifero di Sarroch

- Il canale di accesso segnalato da tre coppie di mede luminose semielastiche del sistema laterale (A) numerate da 01 a 06 e da una boa luminosa (di acque sicure) di atterraggio (Q) posizionata nel punto di coordinate geografiche Lat. 39° 03.834' N – Long. 009° 06.061' E è destinato al transito delle unità che ormeggiano e disormeggiano dalle piattaforme denominate isola 1 ed isola 2 del terminale petrolifero meridionale di Sarroch (*Pontile Sarlux Sud*).

Articolo 16

Precautionary area

- Nella zona di mare antistante il terminale petrolifero è istituita una *precautionary area*. Detta area è individuata dal tratto di mare compreso all'interno delle seguenti coordinate geografiche (datum WGS '84):

	Latitudine	Longitudine
in costa	39° 06.335' N	009° 00.970' E
C1	39° 06.307' N	009° 01.657' E
limite inferiore zona Charlie	39° 06.211' N	009° 03.745' E
E2	39° 05.737' N	009° 03.979' E
E1	39° 05.037' N	009° 03.979' E
limite NE zona Alfa	39° 04.497' N	009° 03.658' E
A2	39° 04.627' N	009° 03.388' E
A1	39° 04.599' N	009° 02.875' E
in costa	39° 04.532' N	009° 01.651' E

Articolo 17

Area regolamentata

- Alle navi da pesca e alle unità da diporto nonché alle navi da carico che non debbano operare nell'ambito portuale come definito dal vigente Regolamento, è vietato il transito e la sosta in tutto lo specchio acqueo delimitato dalle seguenti coordinate geografiche (datum WGS '84):

	Latitudine	Longitudine
in costa	39° 07.240' N	009° 00.556' E
C3	39° 07.240' N	009° 04.580' E
E5	39° 03.740' N	009° 06.880' E
A4	39° 02.040' N	009° 06.880' E
A5	39° 02.040' N	009° 04.280' E
A1	39° 04.599' N	009° 02.875' E
in costa	39° 04.532' N	009° 01.651' E

CAPO III
NORME COMUNI DI COMPORTAMENTO

Articolo 18

Divieti

1. Fermi restando i divieti di cui ai Regolamenti portuali vigenti, è fatto divieto a tutte le navi di avvicinarsi a meno di 0.3 miglia nautiche dalle navi in manovra o alla fonda, ad esclusione dei mezzi della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia, dei servizi portuali (piloti, rimorchiatori, ormeggiatori, barcaioli, antinquinamento, raccolta rifiuti, rifornimento acqua, bettolina bunker ecc.), nonché quelli destinati ad attività comunque espressamente autorizzati dalla Capitaneria di Porto di Cagliari.
2. In prossimità dei limiti esterni delle zone di fonda della rada di Cagliari e di Sarroch è vietata qualsiasi attività che sia di intralcio all'ancoraggio delle navi stesse.
3. Fatta eccezione per i mezzi nautici della Guardia Costiera, delle altre Forze di polizia, del battello che trasporta l'Autorità sanitaria e del battello pilota, è vietato l'avvicinamento, con qualsiasi mezzo, alle navi mercantili in arrivo prima che queste abbiano ultimato le formalità prescritte dalle leggi sanitarie.

Articolo 19

Navi alla fonda con carichi pericolosi

1. Le navi cisterna che trasportano idrocarburi, definiti dalla Convenzione Marpol 73/78 come emendata, o sostanza liquide nocive o prodotti chimici liquidi pericolosi, possono dare fondo all'ancora nelle zone di ancoraggio "Alfa", "Charlie" ed "Echo" se destinate a compiere operazioni commerciali nei terminali petroliferi di Sarroch.
2. Le navi di cui al precedente punto possono dare fondo all'ancora nella zona di ancoraggio "Delta" se destinate a compiere operazioni commerciali nel terminale petrolifero di Assemini.
3. Fatta eccezione per le aree di fonda denominate "Foxtrot" e "Hotel", sono consentite le operazioni di bunkeraggio nelle aree di fonda di cui agli artt. 1 e 11 della presente Ordinanza.

Articolo 20

Divieto di stoccaggio di carichi su navi alla fonda

1. Nella rada di Cagliari e di Sarroch non è consentito sostare alla fonda allo scopo di stoccare carichi o comunque se non sono previste operazioni commerciali presso il porto di Cagliari ovvero presso i terminali petroliferi di Assemini e Sarroch.
2. Le navi alla fonda, senza un cancello definitivo, possono sostare per un tempo massimo di 48 (quarantotto) ore, trascorso il quale, se non inserite in un cancello, devono lasciare la rada.
3. La sosta nei punti di fonda individuati nella presente Ordinanza, è comunque consentita, su istanza motivata del Comandante della nave e/o Raccomandatario marittimo nei seguenti casi:
 - a. forza maggiore;
 - b. ordine dell'Autorità dello Stato;
 - c. per temporanea imprevista inagibilità dell'ormeggio operativo assegnato;
 - d. per altri specifici motivi, oggetto di valutazione da parte dell'Autorità Marittima.

Articolo 21

Schemi di separazione del traffico

1. All'interno dei canali di accesso vigono le disposizioni sugli schemi di separazione del traffico contenute nella Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72'). In particolare, le navi devono tenere la dritta e gli eventuali attraversamenti devono avvenire con rotte perpendicolari e con velocità tale da occupare il canale stesso nel minor tempo possibile. All'interno dei canali sono vietate la sosta, l'ancoraggio, la pesca e le attività subacquee in genere.

Articolo 22

Disposizioni relative alla partenza delle navi

1. Le navi in partenza dal complesso portuale di Cagliari e dai terminali petroliferi di Sarroch possono sostare in rada soltanto dopo aver ottenuto specifica autorizzazione da parte della Capitaneria di porto di Cagliari.
2. Le formalità di partenza previste dagli artt. 179 e 181 del Codice della Navigazione dovranno essere espletate in conformità con le vigenti Ordinanze emanate da questa Autorità Marittima.
3. Allo scopo di garantire il controllo delle navi dirette/provenienti dai sorgitori di cui al precedente punto 1 è fatto obbligo ai Comandanti delle navi, quando non vincolati dall'obbligo di pilotaggio, ovvero ai piloti prima della partenza, di contattare a mezzo VHF Ch 16 - 06 la sala operativa della Capitaneria di porto di Cagliari.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Entrata in vigore e abrogazioni

1. La presente Ordinanza entra in vigore in data 27 Aprile 2021 alle ore 00:01 LT ed abroga in pari data l'Ordinanza n. 110 del 17-09-2020, nonché ogni altra disposizione del Capo del Circondario Marittimo di Cagliari in contrasto con quanto stabilito dalla presente Ordinanza.

Articolo 24

Sanzioni

1. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave illecito, saranno ritenuti responsabili di tutti i danni che potessero derivare a loro, a terzi e/o a cose in conseguenza dell'inosservanza della presente norma e saranno puniti ai sensi:
 - dell'articolo 5 comma 3 della Legge 14 marzo 2001, n.51, per la violazione delle norme inerenti gli schemi di separazione delle rotte;
 - dell'articolo 25 del Decreto Legislativo 196/2005 "Attuazione della Direttiva 2002/59/CE" come emendato dal decreto legislativo n.18/2011, per le violazioni inerenti l'inosservanza delle zone di fonda;
 - degli articoli 1174 e 1231 del codice della navigazione;
 - dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, per le violazioni commesse da unità da pesca;
 - dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le violazioni commesse da unità da diporto.

Articolo 25

Disposizione finali e pubblicità

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/cagliari, nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.

Cagliari (vedi stringa in alto)

IL COMANDANTE

C.V.(CP) Mario VALENTE

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005

